

Nota dell'avv. Athena Lorizio

Pubblichiamo la sentenza n.29 del 9 novembre 2013 della Corte di appello di Roma, sezione usi civici, sull'applicazione della nuova disciplina del processo usi civici di appello di cui al d.lgs. 1 settembre 2011 n.150 di *semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell'art. 54 della l. 18 giugno 2009 n. 69*, decreto entrato in vigore dal 6 ottobre 2011.

La Corte ha ritenuto che la nuova disciplina si applica solo alle cause instaurate dinnanzi al giudice di 1° grado e cioè al Commissario per gli usi civici, successivamente all'entrata in vigore del decreto 150/2011 (art. 36 comma 1) , mentre “ *le norme abrogate o modificate dal ...decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso*” (art.36 co.2).

Questo significa che le norme del decreto sul contenzioso usi civici, si applicano solo ai processi promossi in 1° grado dinnanzi al commissario, successivamente al 6 ottobre 2011.

Occorre anche aggiungere che, poiché l'art. 42 del decreto ha abrogato espressamente gli articoli dal 2 all'8 della legge 10 luglio 1930 n.1078 sulle controversie in tema di usi civici, a far data dal 6 ottobre 2011 è venuto meno sia il sistema delle notifiche d'ufficio delle sentenze di 1° e 2° grado (artt.2 e 7) che le norme speciali sui termini d'impugnativa (art.4 e 8), che sono ora soggetti alle norme del rito ordinario di cognizione. E dunque, i termini di impugnativa sia delle sentenze del commissario usi civici che della sezione speciale usi civici della corte d'appello, decorrono esclusivamente dalla notifica della sentenza fatta a cura di parte (art 285 e. 170 c.p.c.). In mancanza, si applica il termine cd. lungo (semestrale) decorrente dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c.).

Dati i dubbi e le perplessità sollevate circa i limiti temporali di applicabilità della nuova normativa sul processo usi civici, la sentenza della Corte, e le ragioni addotte in motivazione, in maniera molto chiara e sintetica, sono senz'altro apprezzabili e condivisibili.